

la sussistenza delle stesse fino a quando lo stesso Governo non avrà trovato coperture finanziarie per risolvere definitivamente il problema sia per l'immediato, sia per l'urgenza che per il futuro;

2) adeguamento della contribuzione agricola ad altri Stati Europei;

3) soluzione e definizione della contribuzione pregressa;

4) esonero totale per cinque anni dei contributi agricoli quale provvedimento d'urgenza per la situazione di crisi del settore agricolo in Basilicata;

5) abbattimento totale dell'Accisa sul carburante utilizzato ai fini agricoli e zootecnici;

6) eliminazione dell'IRAP applicato alle aziende agricole;

7) norme sul controllo della tracciabilità e dei prezzi sui prodotti agricoli, garantendo, tutta la fase dal produttore al consumatore;

8) l'applicazione dell'articolo 121 (finanziaria 2001 interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà, con adeguati interventi finanziari per il risarcimento delle passività).

il documento è, secondo gli interroganti, completamente condivisibile;

è indispensabile che il Ministro per le politiche agricole e forestali intervenga tempestivamente, e che tutto il Governo assuma le necessarie misure per fronteggiare la crisi —:

se non intenda ricevere subito una delegazione della conferenza degli assessori comunali unitamente al Presidente ed all'Assessore all'agricoltura della Regione Basilicata;

quali iniziative intenda assumere per corrispondere alle giuste richieste degli agricoltori del « metapontino », delle organizzazioni professionali e degli amministratori locali. (4-12528)

* * *

POLITICHE COMUNITARIE

Interrogazione a risposta orale:

BELLINI. — *Al Ministro per le politiche comunitarie, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Commissione europea ha approvato una direttiva sui servizi nel mercato interno, meglio conosciuta in tutta Europa come direttiva *Bolkenstein*;

la direttiva intende per servizi « qualsiasi attività economica normalmente fornita dietro remunerazione senza che ciò esiga che il servizio sia pagato da coloro che ne beneficiano »;

rientrano nella direttiva quindi anche i servizi alle imprese inclusi quelli di assunzione comprese le agenzie di lavoro interinale, i servizi forniti a università e scuole, è prevedibile che siano esclusi solo gli apparati militari, i servizi di polizia e di prevenzione dell'ordine pubblico;

al fine di eliminare gli « ostacoli » alla libera circolazione dei servizi la direttiva introduce poi il principio « del paese di origine » in base al quale i lavoratori o prestatori di servizio saranno soggetti esclusivamente alla legislazione del paese di origine, cioè quello in cui hanno la sede legate;

tale disposizione deroga all'articolo 50 del trattato, prevedendo che sia lo Stato membro d'origine il responsabile del controllo dell'attività di servizio e del suo esercizio e anche dei contratti di lavoro;

è chiaro che la concorrenza al ribasso e le forme di precarizzazione rappresenteranno armi gigantesche nelle mani degli imprenditori senza considerare la possibilità di sviluppo di forme illegali di mercato del lavoro, in particolare si potrebbe verificare il caso che aziende trasferiscano la loro sede nei paesi membri dell'Unione dove le tutele del lavoro sono più basse, come è il caso dei nuovi entrati dell'Est;

inoltre per paesi come l'Italia le disposizioni della direttiva rappresentano anche importanti violazioni della legislazione del mercato del lavoro, con enormi rischi per la tutela sociale e sindacale dei lavoratori —:

quali iniziative intenda prendere il Governo in merito ad una siffatta direttiva che comporta degli alti rischi di insicurezza sociale e di violazione delle norme della contrattazione collettiva. (3-04112)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE e MEROI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la legge 22 maggio 1978 n. 194 « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » non è, come purtroppo dai più è conosciuta, la « legge sull'aborto »;

la legge, al contrario, è volta, come del resto recita il suo titolo, alla « tutela sociale della maternità »;

l'interruzione volontaria della gravidanza, in base alla filosofia, alla struttura ed alla lettera della legge, è considerata come « estrema ratio », dopo che tutti i tentativi di risolvere i problemi della donna, operati dai consultori, siano rimasti privi di effetto;

sul punto, anzi, l'articolo 2, 1° comma, lettera d) della legge n. 194 del 1978 afferma che i consultori « assistono la donna in stato di gravidanza contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza »;

in particolare l'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 avente ad oggetto l'istituzione dei consultori familiari, sul punto testualmente recita: « Il consultorio e la struttura socio-sanitaria oltre a dover ga-

rantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna e con il padre del concepito ove la donna lo consenta, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto »;

indipendentemente dalle diverse e contrapposte visioni di cattolici e di laici, è dunque evidente che la maternità è considerata un « valore » e che l'interruzione volontaria della gravidanza è considerata un'evenienza negativa praticabile soltanto dopo che si siano senza successo esauriti i tentativi delle strutture di evitare l'aborto;

il secondo comma del citato articolo 5 impone anche al medico di fiducia, cui la donna si sia rivolta per abortire, un preciso dovere di informazione sui « diritti a lei spettanti e sugli interventi di carattere sociale cui può fare ricorso, nonché sui consultori e le strutture socio-sanitarie »;

invero, tutti considerano ormai la legge n. 194 del 1978 come lo strumento legislativo che consente alla donna di abortire mentre si ha la netta sensazione che tutta la parte della legge preposta alla tutela sociale della maternità sia in concreto — e salvo lodevolissime eccezioni — del tutto inattuata —:

se posto che il ministero disponga di rilevazioni statistiche necessarie e sufficienti per esprimere un documentato giudizio circa l'effettivo esercizio dei doveri posti dalla legge 22 maggio 1978 n. 194